

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI RICADI

Approvato con Delibera di Giunta comunale n.160 del 15.11.2024

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti.
2. Il Comune di Ricadi, in relazione al proprio assetto organizzativo, NON assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) e al Segretario comunale il servizio di mensa.
3. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato nella forma del **Ticket Restaurant**. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità, non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 7.
5. Per poter fruire del servizio di mensa, occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato a pubblici esercizi, mediante apposita ditta specializzata nella fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite emissione di buoni, cartacei o elettronici. Nel capitolato vengono prestabilite le caratteristiche

del pasto e il valore del buono pasto, salvo rideterminazioni in sede di aggiudicazione della gara.

3. Gli aventi titolo potranno utilizzare i buoni pasto presso tutti gli esercizi che siano convenzionati per l'accettazione.

Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata più di 6 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità. Per il computo del superamento delle 6 ore non viene considerato lo straordinario autorizzato prestato fino a 30 minuti eccedenti le 6 ore.
3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie psicofisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, che non rileva ai fini della maturazione della consumazione del pasto e quindi al diritto del buono mensa.
4. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto le assenze dovute a:
 - permessi ex Legge 104/1992 a ore;
 - permessi per visita mediche ad ore;
 - attività sindacale (assemblee sindacali, permessi RSU per incontri di contrattazione).
5. Per i dipendenti in missione non va erogato il buono, salvo l'ipotesi in cui gli stessi non richiedano il rimborso spese per la fruizione del pasto e sempre che la durata della missione sia almeno superiore a sei ore.

Art. 4 Valore del buono pasto e trattamento fiscale

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in € 7,00.

2. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione con il pubblico esercizio fornitore del servizio sostitutivo di mensa.
3. Il valore nominale del buono pasto elettronico stabilito al comma 1, essendo inferiore al limite stabilito dalla legge, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

Art.5 Modalità erogazione dei buoni pasto

1. La spendibilità dei buoni pasto negli esercizi convenzionati avverrà tramite l'utilizzo di specifiche card ricaricabili consegnate dal fornitore e distribuite dall'Amministrazione all'avvio del servizio.
2. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli artt. 3 e 4.
3. I buoni pasto saranno accreditati ai dipendenti mediante il sistema elettronico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
4. L'Ufficio competente, tuttavia, in relazione alle specificità delle condizioni contrattuali con il fornitore del servizio (vedi convenzione CONSIP), si riserva di anticipare o posticipare il periodo di accredito previa tempestiva comunicazione.

Art. 6 Disposizioni particolari

1. Per la polizia locale, si rinvia all'art. 35, comma 10, del CCNL vigente

Art. 7 Furto, smarrimento o deterioramento della smart – card

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della smart – card, il dipendente sarà tenuto alla immediata segnalazione all'ufficio personale, che provvederà a informare tempestivamente il Fornitore di tale circostanza ed il Fornitore, entro i termini contrattuali dalla ricezione della comunicazione, provvederà a bloccare/sostituire la card.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.